



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DELLA SALUTE**  
**Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**  
**Servizio 7- Sicurezza Alimentare**

**Stabilimento n. CE IT 668 sito in Lampedusa (AG) impresa alimentare “FAMULARO PASQUALE s.r.l.” - Sospensione del riconoscimento.**

**Il Dirigente Generale**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;
- VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull’individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull’igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull’igiene dei prodotti di origine animale;

- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.
- VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTA il D.P. Reg. n. 2762 del 18 giugno 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla Dott. ssa Maria Letizia Di Liberti;
- VISTO il decreto del Ministero della Sanità n. 600.7/24481/AG50/2985 del 5 giugno 1995, con il quale lo stabilimento FAMULARO PASQUALE s.r.l. è stato riconosciuto idoneo ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 con l’attribuzione dell’*approval number* **CE IT 668**, ai fini dell’esercizio delle attività di tipologia 4 di cui alla circolare del Ministero della Sanità del 19 febbraio 1993, n. 5;
- VISTA la nota trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario U.O.C. Igiene della Produzione degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati, dell’A.S.P. di Palermo, prot. 4723/B del 18 agosto 2020, a mezzo pec, assunta al protocollo di questo Dipartimento il 18 agosto 2020 al n. 29391, nella quale comunica che a seguito delle visite ispettive è stato riscontrato lo stabilimento chiuso e pertanto propone la sospensione del numero di riconoscimento IT 668 CE;
- RITENUTO di dovere procedere alla sospensione del riconoscimento.

## D E C R E T A

### Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l’*approval number* **CE IT 668** attribuito allo stabilimento dell’impresa alimentare **FAMULARO PASQUALE s.r.l.** sito in Lampedusa (AG) nella via Lungomare L. Rizzo, c.a.p.92010, è sospeso.

Il Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

La riattivazione del riconoscimento resta subordinata alla revoca del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASP di Ragusa per la notifica alla ditta interessata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11/09/2020

**Il Dirigente Generale**  
**(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)**

Il Dirigente del Servizio 7  
(Dr.ssa Daniela Nifosì)

L'istruttore direttivo  
(A. Maestri)